

Torino, 16 novembre 2023

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

di TORINO

oggetto: *Linee guida per la trattazione dei pignoramenti presso terzi eseguiti dall'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.*

A seguito delle richieste di chiarimenti inviate nelle scorse settimane da numerosi avvocati alla Cancelleria della Sezione esecuzioni mobiliari, la Sezione 8^a - Esecuzioni Mobiliari ha adottato e ritiene opportuno condividere le seguenti

LINEE GUIDA DELLA SEZIONE 8^A CIVILE – ESECUZIONI MOBILIARI

PER L'ISCRIZIONE A RUOLO E LA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI PIGNORAMENTO ESEGUITI DALL'UG AI SENSI DELL'ART. 492-BIS C.P.C.

1. Dopo che l'ufficiale giudiziario ha eseguito il pignoramento di crediti del debitore ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c., il creditore procedente deve iscrivere a ruolo la causa.
2. La trattazione giudiziale del pignoramento è sempre necessaria per consentire al terzo pignorato di rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. e al creditore di chiedere l'assegnazione.
3. L'atto principale con cui il creditore deve dare impulso al procedimento esecutivo è l'istanza di assegnazione (o istanza di fissazione udienza per l'assegnazione). A questo atto dovrà essere allegato il pignoramento eseguito dall'UG ai sensi del 492-bis c.p.c.
4. L'iscrizione va fatta nelle forme del pignoramento presso terzi e quindi indicando, al momento dell'iscrizione, una data di udienza.
5. Si raccomanda agli avvocati di prenotare una udienza sulla piattaforma AstaLegale.net, analogamente a quanto avviene per un "normale" pignoramento presso terzi. La prenotazione dovrà avvenire prima dell'iscrizione a ruolo e l'udienza assegnata dalla piattaforma AstaLegale dovrà essere indicata al momento dell'iscrizione a ruolo (anche nell'istanza di assegnazione: p. es. *"Si chiede la fissazione di udienza per il giorno _____ (data già prenotata dal creditore sul portale AstaLegale) al fine di chiedere l'assegnazione"*).
6. Quando vi è stata la prenotazione di udienza sul portale AstaLegale, il giudice assegnatario è individuato automaticamente in relazione alla data di udienza assegnata casualmente dal sistema.
7. Qualora non sia stata prenotata l'udienza, l'avvocato, all'atto dell'iscrizione a ruolo, dovrà indicare una data qualsiasi (perché il sistema richiede, per l'iscrizione a ruolo, l'indicazione di una data). Nell'istanza di assegnazione dovrà specificare che l'udienza non è stata prenotata (p. es. *"Si chiede la fissazione di udienza per l'assegnazione, specificando che nessuna data è stata prenotata sul portale Astalegale"*). In questo caso l'udienza sarà individuata dal giudice secondo il calendario delle "non prenotate". Il giudice assegnatario sarà individuato sulla base della tabella prevista per i pignoramenti presso terzi non prenotati.
8. Dopo l'iscrizione a ruolo, la cancelleria trasmette il fascicolo al GE (come sopra individuato).

9. Il GE emette decreto di fissazione udienza (per l'udienza prenotata o per quella individuata secondo il calendario delle "non prenotate") secondo il modello che sarà elaborato dai GE della sezione. Il decreto contiene anche l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione ex art. 547 cpc (come previsto dall'art. 543 n. 4).
10. Il decreto deve essere notificato, a cura del creditore procedente, al debitore e al terzo pignorato.
11. La notifica del decreto di fissazione udienza (che presuppone l'avvenuta iscrizione a ruolo della causa) soddisfa la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo richiesta dall'art. 543 5° comma cpc; non è quindi necessario procedere anche alla notifica di tale avviso.

Le presenti linee guida saranno inserite sul sito internet del Tribunale di Torino e divulgate col supporto di AstaLegale.net a tutti gli avvocati che utilizzano il portale per la prenotazione delle udienze.

Cordiali saluti

Il Presidente della 8^a sezione

Marco Ciccarelli